



AVVISO PUBBLICO

**PER LA SELEZIONE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE CON IL QUALI ATTIVARE
RAPPORTI DI PARTENARIATO, MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE DEGLI
INTERVENTI DI INCLUSIONE E REINSERIMENTO ABITATIVO SECONDO
L'APPROCCIO DEL C. D. "HOUSING FIRST", AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS.**

N. 117/2017 E SS. MM. II.

CIG: A02B0E2CBC



PREMESSO CHE L'ASP AMBITO 9 esercita le funzioni amministrative in materia di Servizi sociali e sociosanitari su delega dei comuni associati;

RICHIAMATI

- La Legge del 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, ai commi dal 386 al 390 ha introdotto una serie di interventi per il contrasto alla povertà e ha previsto la definizione del "*Piano nazionale triennale per la lotta alla povertà e all'esclusione*" e l'istituzione del "*Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale*" presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e lo stanziamento di risorse dedicate alla Lotta alla povertà estrema, prefigurando interventi in favore di persone in condizione di grave emarginazione e senza dimora ossia persone che:

- a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna;
- b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna;
- c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora;
- d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa.

- le "*Linee Guida per l'impiego della quota povertà estrema del Fondo Povertà*" che individuano gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) quali destinatari delle risorse ministeriali cui spetta la messa in opera di azioni all'insegna delle "*Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia*", con priorità all'avvio o al rafforzamento di interventi secondo l'approccio cosiddetto *Housing First* che «*identifica la casa, intesa come luogo stabile, sicuro e confortevole dove stabilirsi, come punto di partenza per avviare e portare a compimento ogni percorso di inclusione sociale*»;

- lo Statuto dell'ente, il quale annovera tra gli obiettivi dell'ASP lo «sviluppo di sinergie con il Terzo Settore, sia nella gestione che nella progettazione degli interventi anche sperimentando forme nuove di collaborazione fra pubblico e privato» (Art. 4, comma 5 lett. m);

- il Piano Programmatico Pluriennale 2023 – 2025 nonché il Bilancio pluriennale di previsione 2023/2025, entrambi approvati con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 5 del 17.11.2022;

- il Regolamento sui rapporti di collaborazione tra l'ASP e gli enti del terzo settore in attuazione degli art. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore di cui al D. Lgs. N. 117/2017;

RILEVATO che l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative;

RICHIAMATO l'art. 55 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss. mm., Codice del Terzo Settore (in avanti anche solo "CTS"), il quale disciplina, in modo generale e relativamente alle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del medesimo Codice, l'utilizzo degli strumenti della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accreditamento e in particolare il primo ed il terzo comma dell'art. 55 i quali recitano, rispettivamente: «1. *In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona*»; e «*la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti (...) (...)*»;

PRECISATO CHE:

- l'istituto della co-progettazione è previsto dall'art. 55 del CTS in riferimento al contributo proattivo, che può essere espresso dagli enti del Terzo settore, di cui all'art. 4 del CTS;
- la co-progettazione, di cui al richiamato art. 55 del CTS, consente di attivare un partenariato, espressione dell'attività collaborativa e sussidiaria, in attuazione del più volte evocato principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione.

DATO ATTO CHE:

- questo Ente, in coerenza con gli obiettivi della programmazione e in attuazione del citato Regolamento sui rapporti di collaborazione tra l'ASP e i soggetti del terzo settore, intende

avviare un procedimento ad evidenza pubblica per l'individuazione di Enti del Terzo Settore (in avanti ETS) con i quali attivare rapporti di partenariato, mediante co-progettazione, al fine di realizzare interventi di inclusione sociale e reinserimento abitativo fondati sull'approccio del c.d. "*Housing First*";

- la selezione degli Enti partner avverrà sulla base di un punteggio assegnato alla proposta progettuale allegata a ciascuna domanda di partecipazione sulla base delle disposizioni del presente avviso;
- la valutazione di cui al precedente punto e la verifica del possesso, da parte dei candidati, dei requisiti di partecipazione saranno effettuate da un'apposita Commissione tecnica, nominata con Determinazione del Direttore;
- il Responsabile del procedimento costituirà il tavolo di co-progettazione con il candidato, anche in composizione plurisoggettiva, che risulti in possesso dei requisiti di partecipazione e la cui proposta progettuale abbia ottenuto il punteggio più alto;
- il progetto, esito della co-progettazione, sarà approvato con atto del Direttore.

CONSIDERATO che gli atti della presente procedura di co-progettazione sono stati elaborati in modo coerente e rispettoso di quanto previsto dal più volte citato art. 55 del CTS e di quanto indicato nelle Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento dei servizi sociali e, segnatamente, in ordine:

- alla predeterminazione dell'oggetto, delle finalità e dei requisiti di partecipazione al procedimento ad evidenza pubblica;
- alla permanenza in capo all'Amministrazione pubblica procedente delle scelte e della valutazione sulle proposte progettuali presentate dagli interessati;
- al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e di pubblicità, ai sensi della disciplina vigente, in virtù dei quali è stato acquisito l'apposito CIG: A02B0E2CBC;
- al rispetto dei principi del procedimento amministrativo ed in particolare di parità di trattamento e del giusto procedimento.



DATO ATTO, altresì, che al fine di sostenere l'attuazione del partenariato, questo ente potrà mettere a disposizione dei futuri partner le risorse occorrenti all'attuazione del progetto esito della co-progettazione, pari complessivamente a € 72.035,00, risorse che dovranno essere disponibili e in misura coerente con la natura e la rilevanza del progetto stesso;

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore n. 329 del 15.11.2023 di approvazione dell'atto di avvio della presente procedura.

VISTI

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- le Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;
- la legge n. 106/2016;
- il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- la legge n. 124/2017 e ss. mm.;
- il Piano sociale regionale 2023/2025, approvato dall'Assemblea legislativa regionale con Deliberazione del 09 agosto 2023, n. 57;
- Il Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027;
- il Regolamento sui rapporti di collaborazione tra l'ASP e i soggetti del terzo settore in attuazione degli art. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore;

* * *

Tanto premesso è pubblicato il seguente

AVVISO

1. Premesse e definizioni

1. Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Atto.
2. Ai fini dell'espletamento della procedura di cui al presente Avviso sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) *CTS*: Codice del Terzo Settore, approvato con d. lgs. n. 117/2017;
 - b) *Amministrazione procedente (AP)*: l'ASP AMBITO 9, ente titolare della procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione;
 - c) *Enti del Terzo Settore (ETS)*: i soggetti indicati nell'art. 4 del CTS;
 - d) *Responsabile del procedimento o RUP*: il soggetto indicato dall'Amministrazione procedente quale Responsabile Unico del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e ss. mm. ii.;
 - e) *Co-progettazione*: procedimento di definizione congiunta, partecipata e condivisa, tra l'Amministrazione procedente e gli ETS selezionati, di uno o più interventi ovvero servizi da erogare nel territorio;
 - f) *Domanda di partecipazione*: l'istanza presentata dagli ETS per poter partecipare alla procedura di co-progettazione;
 - g) *Enti attuatori partner (EAP)*: gli Enti di Terzo Settore (ETS), individualmente o in composizione plurisoggettiva, la cui proposta progettuale che verranno chiamati a comporre il tavolo di coprogettazione;
 - h) *proposta progettuale (PP)*: il documento progettuale presentato dagli ETS al momento della presentazione della domanda di partecipazione redatto sulla base delle disposizioni del presente Avviso;
 - i) *progetto definitivo (PD)*: l'elaborato progettuale risultante al termine dei lavori del Tavolo di coprogettazione e approvato dall'Amministrazione procedente;
 - j) *Tavolo di co-progettazione*: sede preposta allo svolgimento dell'attività di co-progettazione per l'implementazione delle attività di progetto, finalizzata all'elaborazione – condivisa – del progetto definitivo (PD).

2. Oggetto

1. Con il presente Avviso l'ASP AMBITO 9 intende individuare un singolo ETS, ovvero un raggruppamento di essi ai sensi del successivo art. 5, come definiti dall'art. 4 del d. lgs. 117/2017 (CTS), disponibile e idoneo ad instaurare rapporti di partenariato con l'ASP AMBITO 9, mediante co-progettazione per realizzare progetti rispondenti agli interventi previsti dalle "Linee Guida per l'impiego della quota Povertà Estrema del Fondo Povertà" e del Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027.
2. Le Proposte progettuali presentate dovranno essere formulate superando la logica del cosiddetto "approccio a gradini" e indirizzate a persone senza dimora, persone con grave disagio abitativo, in condizione di grave emarginazione adulta, povertà estrema, deprivazione materiale, di emergenza sociale e/o di grave vulnerabilità, presenti o dimoranti sul territorio dell'ATS IX nonché presi in carico dai servizi sociali e/o sanitari dell'ATS IX.
3. L'utilizzo di unità abitative autonome ha lo scopo di ricreare ambienti di vita che, con il supporto di un'équipe multidisciplinare, permetterà alle persone in difficoltà di uscire dall'emarginazione attraverso il potenziamento delle loro abilità/risorse e di riprendere così il controllo della propria vita.
4. Ai fini della concessione dei contributi, per la futura ammissibilità delle spese, le stesse devono rispondere tassativamente ai criteri di rendicontazione indicati con precisione nelle "Linee Guida per l'impiego della quota povertà estrema del Fondo Povertà".
5. Trattandosi di attività svolta in co-progettazione è altresì prevista la valorizzazione di risorse (in termini di strumenti, mezzi e personale) da impiegare nella realizzazione del progetto, da parte di ciascun soggetto interessato. Gli ETS che intendano realizzare gli interventi di accoglienza residenziale/reinserimento abitativo dovranno mettere a disposizione almeno n. 9 posti ripartiti tra:
 - presso unità abitative arredate dove realizzare **interventi di coabitazione** con l'utilizzo di sole camere singole;
 - presso unità abitative arredate di metratura adeguata all'accoglienza di **nuclei singoli**, non in co-abitazione.

6. Gli appartamenti reperiti dall'ETS dovranno essere ubicati nell'ambito dei comuni dell'ATS IX, in località servite dai mezzi pubblici e rispondere alle metrature previste dal Decreto Ministero della Sanità del 5 luglio 1975. Non saranno ammesse le sistemazioni in strutture accreditate presso la Pubblica Amministrazione (centri di accoglienza, case famiglia, ecc.) che percepiscono finanziamenti pubblici a copertura dei servizi rivolti all'utenza assistita o che ricevono finanziamenti parziali, qualora non sia possibile distinguere chiaramente la destinazione degli stessi, nonché strutture in cui vi sono assistiti che versano un corrispettivo per l'ospitalità e le strutture per la ricettività turistica.
7. Ad avvio di progetto dovranno essere immediatamente disponibili almeno n. 7 posti, fruibili da subito per un periodo pari alla durata della convenzione che verrà successivamente stipulata. I posti rimanenti, ossia 2, dovranno essere disponibili in un tempo massimo di mesi due (2) dall'avvio del progetto.
8. Il numero di beneficiari potrà variare in virtù di un possibile ampliamento del progetto, nei termini previsti dalla legge, con l'inserimento di fondi provenienti dal Programma Nazionale (PN) Inclusion e Lotta alla Povertà 2021-2027, previsti a partire dalla annualità 2024 e che hanno come obiettivo principale la promozione dell'inclusione sociale e il contrasto della povertà.
9. L'ETS, nel redigere la propria proposta progettuale dovrà:
 - prevedere l'impiego di un **educatore professionale**, o di una figura ad esso equivalente, in possesso di titolo di studio in ambito psicologico e sociale, che realizzi attività educative volte al recupero e al mantenimento dell'autonomia nella sfera della cura di sé, dell'igiene sia personale che dell'alloggio, nonché dell'inclusione lavorativa. L'Educatore dovrà inoltre supervisionare gli alloggi, affinché la gestione risulti appropriata e coerente con quanto previsto dal Progetto, aggiornare costantemente il Coordinatore sui progressi degli utenti e avvisarlo qualora dovessero insorgere situazioni o comportamenti che possano ostacolare il raggiungimento degli obiettivi del progetto. A tal fine l'educatore partecipa alle riunioni dell'equipe di progetto e alle verifiche periodiche predisposte dal Coordinatore.

- prevedere interventi di **pulizia degli alloggi** volti ad accompagnare i beneficiari verso un percorso di autonomia anche nell'ambito della cura degli spazi che si abitano.

10. L'Amministrazione procedente individuerà all'interno del proprio organico un dipendente che ricopra il ruolo di Coordinatore, i cui compiti saranno:

- curare lo sviluppo e individuare l'indirizzo generale da imprimere al progetto sulla base del suo avanzamento;
- monitorare le azioni educative e degli interventi, tenendo conto dei relativi tempi di realizzazione e delle risorse economiche allocate;
- facilitare azioni di rete tra i soggetti pubblici e privati a diverso titolo coinvolti nel progetto;
- promuovere il raccordo con gli altri progetti attivi sul territorio, promossi e realizzati sia dall'Amministrazione Procedente sia da altre istituzioni o, ancora, dal privato sociale.

11. La realizzazione delle attività progettuali decorre dalla data di stipula della convenzione con il soggetto selezionato fino al 30.06.2025, salvo proroghe del progetto ed esaurimento dell'impegno di spesa.

3. Requisiti di idoneità

1. Possono presentare domanda di partecipazione e contestuale proposta progettuale i soggetti del Terzo settore di cui all'art. 2 del DPCM 30/03/2001 e all'art. 4 del D. Lgs n. 117 del 3/07/2017 Codice del Terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui al DM n. 106 del 15/09/2020 o, attualmente, ai Registri nazionali e locali esistenti, che non ancora migrati all'interno del R.U.N.T.S.

2. Oltre ai requisiti di cui al successivo comma 3, gli ETS dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023.

3. L'ETS candidato dovrà produrre e allegare alla propria domanda di partecipazione un corredo di documenti in cui siano:

- a) Indicati gli estremi dell'iscrizione al Registro Nazionale Terzo Settore (RUNTS) di cui al D. Lgs. 117/2017, ovvero gli estremi della domanda di iscrizione al medesimo registro che non



risultati rigettata ovvero ancora gli estremi di iscrizione ai registri locali o nazionali speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, qualora non sia terminata la loro migrazione all'interno del RUNTS, circostanza che dovrà essere oggetto di un'apposita dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell'Ente candidato.

b) evidenziati l'identità, i valori, l'esperienza maturata nel settore degli interventi di contrasto alla povertà;

c) descritti il sistema interno di controllo della qualità dei servizi erogati, le relative modalità di valutazione e pubblicità dei risultati, nonché le modalità di monitoraggio delle risorse umane e l'organizzazione interna dell'Ente;

d) specificati il numero e le qualifiche dei dipendenti e dei volontari messi a disposizione per la realizzazione del progetto, la loro formazione di base e, eventualmente, specifica;

e) dichiarate le disponibilità di mezzi e strumenti sufficienti per il conseguimento dei propri fini statutari e la loro idoneità al raggiungimento degli obiettivi del progetto proposto;

f) evidenti il rispetto degli adempimenti fiscali e la presenza di valide coperture assicurative.

g) indicati gli altri Enti presenti sul territorio dove verrà realizzato il progetto con i cui siano attivi, ovvero sia concretamente possibile avviare, sinergie e collaborazioni.

4. Durata e risorse

1. Gli interventi e le attività oggetto della presente procedura di co-progettazione si svolgeranno entro il periodo di mesi 18 dalla data di sottoscrizione della Convenzione, il cui schema è allegato al presente Avviso [Allegato n. 2].

2. Le spese, soggette a rendicontazione, per essere ammissibili dovranno essere sostenute durante il periodo di riferimento indicato in convenzione e saranno riconosciute se pertinenti al progetto e accompagnate dalla necessaria documentazione giustificativa di supporto.

3. Il contributo verrà corrisposto con cadenza mensile di importo pari alle spese sostenute e compiutamente rendicontate dall'EAP nel mese di riferimento.

4. L'Amministrazione Procedente, al fine di garantire la continuità del progetto e per scongiurare pregiudizi ai risultati ottenuti, potrà chiedere all'EAP, attraverso la convocazione del Tavolo di co-progettazione di prorogare il rapporto di collaborazione, agli stessi patti e condizioni.

5. Al fine di sostenere l'attuazione del partenariato, questo ente potrà mettere a disposizione le risorse destinate alla realizzazione dei progetti, pari complessivamente a € 72.035,00 assegnate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'ASP AMBITO 9, quale Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale n. 9 per la quota relativa alla Povertà Estrema – annualità 2021 e 2022. L'importo si riferisce a spese presunte per:

- n. 2304 ore complessive di personale con la qualifica di educatore professionale o di una figura ad esso equivalente, come indicato all'art. 2 comma 8, da modulare in base al progetto individualizzato del singolo beneficiario, all'intensità del supporto personalizzato richiesto anche in relazione alla fase di realizzazione del progetto di autonomia;
- n. 648 ore complessive di pulizie nelle unità abitative coinvolte nel progetto e alle spese di realizzazione degli interventi.

A tale proposito, si precisa che tali risorse non equivalgono a corrispettivi per l'affidamento di servizi a titolo oneroso.

6. Il rapporto intercorrente tra Amministrazione precedente ed EAP nel corso dell'attività progettuale, come risultante all'esito del tavolo di coprogettazione, sarà regolata da un'apposita convenzione [Allegato 2].

5. Partecipazione alla procedura di ETS in composizione plurisoggettiva

1. Gli ETS possono partecipare alla presente procedura anche in composizione plurisoggettiva e senza la necessità di nuovi enti.
2. Per partecipare in composizione plurisoggettiva gli ETS dovranno nominare, mediante apposito mandato irrevocabile, risultante da atto scritto e allegato alla domanda di partecipazione, un Ente Capogruppo che avrà il compito di fungere da principale interlocutore per l'Amministrazione precedente.

3. È facoltà degli ETS conferire all'Ente Capogruppo il potere di presentare la domanda di partecipazione anche in loro nome e conto, purché l'attribuzione di tale potere risulti in maniera espressa dall'atto con cui viene conferito il mandato. In alternativa, l'ETS Capogruppo dovrà inoltrare la domanda di partecipazione sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei membri dell'aggregazione costituenda.
4. La documentazione da allegare alla domanda dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 comma 3 da parte di tutti i membri dell'aggregazione.
5. Le dichiarazioni sostitutive, da allegare alla domanda, possono essere sottoscritte dal solo legale rappresentante dell'Ente capogruppo esclusivamente nel caso in cui il contenuto delle stesse abbia ad oggetto il raggruppamento nel suo insieme. Le dichiarazioni sostitutive che riguardino, fatti, stati, qualità ovvero ogni altro qualsivoglia elemento che sia riferibile ad un singolo Ente dovrà essere sottoscritto dal rispettivo legale rappresentante. In ogni caso, le dichiarazioni da rendere ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 dovranno essere prodotte per ciascun Ente che componga il raggruppamento e sottoscritte ciascuna dal legale rappresentante dell'ETS a cui si riferiscono [Allegato n. 3].

6. Procedura

1. Le domande di partecipazione andranno redatte compilando l'apposito modulo allegato al presenta avviso [Allegato n. 1] e dovrà essere incluso, in calce al testo della domanda, un elenco numerato dei documenti che si intende produrre.
2. La domanda di partecipazione, compilata ai sensi del comma 1, e i relativi allegati dovranno essere inviati all'ASP AMBITO 9 esclusivamente in modalità telematica, mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo asp.ambitonove@emarche.it, indicando il seguente oggetto "*Procedura di Co-progettazione di interventi di inclusione e reinserimento abitativo basati sull'approccio del c.d. Housing First – 2ª edizione – Candidatura* [nome ETS]" e sostituendo il nome dell'Ente candidato alle parole "[nome ETS]".
3. La domanda di partecipazione potrà essere sottoscritta sia con firma elettronica, in entrambi i formati Pades e Cades, ovvero analogicamente. In tale ultimo caso la domanda dovrà essere scansionata in formato .pdf con una risoluzione non inferiore ai 300 DPI.



4. Gli allegati alla domanda di partecipazione dovranno essere in formato .pdf e di una risoluzione non inferiore ai 300 DPI. È facoltà degli Enti candidati di organizzare gli allegati in cartelle compresse, il cui unico formato ammesso ai fini della presente procedura è il .zip, in tal caso l'elenco degli allegati dovrà indicare, anche mediante l'utilizzo di diversi livelli di elencazione, se e in quale cartella compressa si trovino i singoli file.

5. La domanda di partecipazione dovrà a pena di esclusione alla casella di posta elettronica certificata **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno lunedì 4 dicembre 2023.**

Le domande pervenute oltre il predetto termine, non verranno prese in considerazione.

6. Il messaggio di posta elettronica dovrà contenere:

a) la domanda di partecipazione redatta ai sensi del precedente comma 1;

b) il documento di identità del legale rappresentante dell'Ente candidato;

c) le dichiarazioni di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 [Allegato n. 3]

d) la Proposta Progettuale, elaborata sotto forma di relazione costituita da massimo 7 facciate, formato A4, con numerazione progressiva ed univoca delle pagine, scritte con il carattere Arial, dimensione 12, interlinea 1,15, contenute tutti gli elementi descritti nella tabella inclusa al comma successivo e all'art. 2, nonché una scheda contenente il piano dei costi preventivati, redatto secondo le indicazioni di cui alla lettera F) della medesima tabella.

7. Dopo la scadenza del termine per la ricezione delle domande, il Responsabile Unico del procedimento, con l'assistenza di due testimoni, verificherà in apposita seduta pubblica la regolarità formale delle domande presentate e delle relative autodichiarazioni rese dai soggetti interessati.

8. Le domande ammissibili saranno poi comunicate alla Commissione di Valutazione Tecnica, che procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti generali in capo ai candidati e alla valutazione delle proposte progettuali, assegnando un punteggio sulla base della ripartizione di seguito indicata.

Descrizione	Punteggio Massimo
-------------	----------------------

<p>A) Nella presente sezione dovrà essere sinteticamente descritto l'assetto organizzativo, le modalità operative e gestionali del progetto in riferimento alle di azioni progettuali, anche rivolte all'orientamento ed inserimento lavorativo. Dalla descrizione degli interventi proposti-dovrà emergere il livello di integrazione con altri soggetti pubblici e privati del territorio, con altri organismi del Terzo Settore o soggetti terzi.</p> <p>Dovrà essere fatta anche una descrizione sintetica delle soluzioni di accoglienza proposte: modalità di gestione delle fasi di accoglienza e presa in carico, modalità delle attività di accompagnamento all'inserimento abitativo (con particolare attenzione al rapporto con i condomini) e sociale per promuovere l'autonomia, l'orientamento e l'accesso ai servizi del territorio.</p>	30
<p>B) In questo paragrafo il candidato dovrà dichiarare di avere la disponibilità di unità abitative che rispondano all'esigenza di accogliere persone senza dimora in stanze singole, se in coabitazione, nel rispetto dei requisiti di metratura previsti per legge. Il punteggio potrà variare fino ad un massimo di 30 punti che verranno attribuiti al raggiungimento dell'inserimento di n. 9 persone senza dimora, tenendo conto di quanto indicato all'art. 2 del presente avviso.</p>	30
<p>C) In questa parte della proposta progettuale vanno descritti gli elementi integrativi, innovativi e sperimentali che migliorino la qualità del progetto di massima, proposti nel rispetto degli obiettivi perseguiti</p>	10
<p>D) Il candidato è chiamato ad indicare in questa sezione le modalità di raccolta, monitoraggio e analisi dei dati relativi all'accesso al servizio, alle caratteristiche dei beneficiari presenti sul territorio comunale, con indicazione degli specifici indicatori di realizzazione.</p>	5
<p>E) Nel presente paragrafo dovranno essere elencate le qualifiche professionali, le competenze e le capacità del personale e dei collaboratori</p>	10

che prenderanno parte al progetto, specificando se è stata fornita loro una formazione specifica nel settore.	
F) COSTI PREVENTIVATI: presentazione di adeguato e coerente piano finanziario che dovrà riportare oltre al rispetto degli obiettivi e alle risorse previste, anche la valorizzazione delle risorse messe a disposizione del progetto: beni immobili, attrezzature/strumentazioni, risorse tecnico/professionali, con particolare riferimento alla qualificazione, formazione ed esperienza professionale degli operatori coinvolti, disponibilità di volontari che consentano di integrare e ampliare le attività, risorse economiche proprie o derivanti da finanziamenti e/o sponsorizzazioni.	15
TOTALE PUNTEGGIO	100

9. È facoltà della Commissione di Valutazione di richiedere ai candidati di integrare la documentazione prodotta o di fornire chiarimenti e delucidazioni sulla stessa.

10. L'ASP AMBITO 9 si riserva la facoltà di individuare l'ETS con cui avviare la coprogettazione qualora sia stata ricevuta una sola domanda, ovvero di non avviare la suddetta procedura qualora nessuna proposta progettuale dovesse essere ritenuta idonea o nessuno dei candidati risultasse in possesso dei requisiti di idoneità.

7. Tavolo di coprogettazione

1. All'esito della procedura come sopra descritta verrà stilata e pubblicata una graduatoria dei partecipanti sulla base del punteggio da questi ottenuto durante la valutazione di cui al comma 9 del precedente articolo.

2. L'Ente, o il raggruppamento di Enti, che abbia ottenuto il punteggio più alto verrà invitato a partecipare al tavolo di coprogettazione per definire il Progetto Definitivo degli interventi e delle attività in modo trasparente e condiviso con l'Amministrazione procedente.

3. Le operazioni del Tavolo saranno debitamente verbalizzate e i relativi atti saranno oggetto, assieme al Progetto Definitivo, di specifica approvazione da parte del Direttore dell'ASP AMBITO 9.

4. L'atto con cui vengono validati i verbali del tavolo di coprogettazione e il Progetto Definitivo saranno pubblicati in chiaro sul sito istituzionale dell'ASP AMBITO 9, fatte salve eventuali esigenze di riservatezza connesse, a mero titolo esemplificativo, alla tutela del segreto professionale o industriale.

8. Convenzione

1. Al termine dei lavori del tavolo di co-progettazione L'Ente del Terzo Settore, o il raggruppamento di ETS che vi hanno preso parte sottoscriveranno una Convenzione con l'Amministrazione Procedente.

2. Come previsto dal Regolamento sui rapporti di collaborazione con Terzo Settore, la Convenzione dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'ASP AMBITO 9.

3. La Convenzione regolerà i rapporti tra le parti nella realizzazione delle azioni e degli interventi previsti nel Progetto Definitivo, parte integrante e sostanziale della convenzione stessa, nonché le modalità di individuazioni della sede di risoluzione giudiziale delle controversie.

4. La Convenzione sarà soggetta alle norme del Codice Civile, in particolare a quelle in tema di obbligazioni e contratti, ove compatibili con il regime della coprogettazione.

5. Con la stipula delle Convenzione, l'ETS, o il raggruppamento di ETS, selezionato acquisirà la qualifica di Ente Attuatore Partner.

9. Elezione di domicilio e comunicazioni

1. Gli Enti partecipanti alla presente procedura eleggono domicilio nella sede indicata nella domanda di partecipazione alla presente procedura.

2. Le comunicazioni avverranno mediante messaggi di posta elettronica certificata inviati all'indirizzo p.e.c. indicato nella domanda di partecipazione.

10. Responsabile Unico del procedimento e chiarimenti

1. Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Pina Masella, Responsabile dell'U.O.C. Disagio Adulto e Povertà dell'ASP AMBITO 9.
2. Gli Enti partecipanti alla presente procedura potranno richiedere chiarimenti mediante invio di espresso quesito al RUP entro e non oltre il 7° giorno antecedente la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione.
3. I chiarimenti resi dall'Amministrazione saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione procedente entro cinque (5) giorni dalle richieste di chiarimento.

11. Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in Premessa.

12. Ricorsi

1. Avverso gli atti della presente procedura potrà essere proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche.

F.to Responsabile Unico del Procedimento
(*Dott.ssa Maria Pina Masella*)

Si allegano:

- 1) Domanda di partecipazione;
- 2) Schema di Convenzione;
- 3) Modulo per le dichiarazioni ex artt. 94 e 95 D.Lgs. 36/2023